

Presentazione di una relazione e di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Alessio Giovanni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ALESSIO GIOVANNI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione su 24 disegni di legge per conversione in legge di 69 regi decreti emanati in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette, e chiedo che sia inviato alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto al ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di un disegno di legge per provvedimenti in favore delle provincie invase dalle cavallette. Sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia inviato alla Giunta generale del bilancio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione del disegno di legge: Aumento del limite massimo delle annualità per le pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del limite massimo delle annualità per le pensioni d'autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 307-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il limite massimo delle annualità da concedersi nell'esercizio finanziario 1909-1910 per i collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito in lire 240,000 pel Ministero della guerra coll'articolo 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350, agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1885, n. 70, è aumentato da lire 240,000 a lire 440,000.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni della legge 3 luglio 1904 n. 302, riguardanti il collocamento d'autorità in congedo provvisorio non sono applicabili agli ufficiali subalterni, i quali abbiano rinunciato volontariamente all'avanzamento.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione dello Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

Dei ventiquattro oratori ancora iscritti, il primo cui spetta di parlare è l'onorevole Cabrini.

Ne ha facoltà.

CABRINI. Come gli onorevoli colleghi possono immaginare, se l'incitamento a prendere la parola sui bilanci dovesse agli oratori venire o dalla suggestione dell'Assemblea, così poco imponente, o dalla speranza di riuscire, durante la discussione, a determinare mutamenti radicali nelle somme iscritte nei capitoli, molto probabilmente nessuno domanderebbe più di parlare.

Gli è che si è confortati dalla speranza (da altri chiamata superstizione) che la nostra parola possa servire a mettere in rapporto l'azione parlamentare con le energie che si muovono di fuori e che sono inte-